

REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali

importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/91⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
0103 91 10 000	01	20,00
0103 92 19 000	01	20,00
0203 11 10 000	01	30,00
0203 12 11 100	01	30,00
0203 12 11 900	01	—
0203 12 19 100	01	30,00
0203 12 19 900	01	—
0203 19 11 100	01	30,00
0203 19 11 900	01	—
0203 19 13 100	01	30,00
0203 19 13 900	01	—
0203 19 15 100	01	20,00
0203 19 15 900	01	—
0203 19 55 120	01	30,00
0203 19 55 190	01	30,00
0203 19 55 311	01	20,00
0203 19 55 319	01	—
0203 19 55 391	01	20,00
0203 19 55 399	01	—
0203 19 55 900	01	—
0203 21 10 000	01	30,00
0203 22 11 100	01	30,00
0203 22 11 900	01	—
0203 22 19 100	01	30,00
0203 22 19 900	01	—
0203 29 11 100	01	30,00
0203 29 11 900	01	—
0203 29 13 100	01	30,00
0203 29 13 900	01	—
0203 29 15 100	01	20,00
0203 29 15 900	01	—
0203 29 55 120	01	30,00
0203 29 55 190	01	30,00
0203 29 55 311	01	20,00
0203 29 55 319	01	—
0203 29 55 391	01	20,00
0203 29 55 399	01	—
0203 29 55 900	01	—
0210 11 11 100	01	30,00
0210 11 11 900	01	—
0210 11 31 110	01	70,00
0210 11 31 190	01	—
0210 11 31 910	01	52,00
0210 11 31 990	01	—
0210 12 11 100	01	20,00

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0210 12 11 900	01	—
0210 12 19 100	01	35,00
0210 12 19 900	01	—
0210 19 40 100	01	30,00
0210 19 40 900	01	—
0210 19 51 100	01	30,00
0210 19 51 310	01	20,00
0210 19 51 390	01	—
0210 19 51 900	01	—
0210 19 81 100	01	70,00
0210 19 81 300	01	52,00
0210 19 81 900	01	—
1601 00 10 100	01	35,00
1601 00 10 900	01	—
1601 00 91 100	01	58,00
1601 00 91 900	01	—
1601 00 99 100	01	40,00
1601 00 99 900	01	—
1602 10 00 000	01	16,00
1602 20 90 100	01	30,00
1602 20 90 900	01	—
1602 41 10 100	01	30,00
1602 41 10 210	01	57,00
1602 41 10 290	01	26,00
1602 41 10 900	01	—
1602 42 10 100	01	30,00
1602 42 10 210	01	51,00
1602 42 10 290	01	26,00
1602 42 10 900	01	—
1602 49 11 110	01	30,00
1602 49 11 190	01	57,00
1602 49 11 900	01	—
1602 49 13 110	01	30,00
1602 49 13 190	01	51,00
1602 49 13 900	01	—
1602 49 15 110	01	30,00
1602 49 15 190	01	51,00
1602 49 15 900	01	—
1602 49 19 110	01	20,00
1602 49 19 190	01	36,00
1602 49 19 900	01	—
1602 49 30 100	01	26,00
1602 49 30 900	01	—
1602 49 50 100	01	16,00
1602 49 50 900	01	—
1602 90 10 100	01	28,00
1602 90 10 900	01	—
1902 20 30 100	01	16,00
1902 20 30 900	01	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,
- 04 gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.
